

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1687

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALDITARA, MATTEOLI, MANTICA, DELOGU, STRANO, BALDASSARRI, DIVELLA, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, TOFANI, TOTARO, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007

Norme organiche sulla scuola

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un decennio di riforme nel campo della scuola che hanno avuto per oggetto soprattutto norme di struttura, è giunto il momento di dare una certa stabilità al sistema, partendo tuttavia da quello che è a nostro avviso il problema più importante: la valorizzazione e la incentivazione della professionalità dei docenti all'interno di una scuola realmente autonoma e tuttavia anche sempre più responsabile. Noi riteniamo infatti che una buona scuola presupponga soprattutto bravi docenti e motivati.

Questo disegno di legge si basa su pochi punti semplici, che sono tuttavia rivoluzionari rispetto ai principi in voga nel nostro sistema scolastico, e nel nostro Paese, più in generale.

Innanzitutto occorre ridare autorevolezza alla figura del docente sia prevedendo strumenti per una più adeguata tutela della sua persona e della sua immagine, partendo proprio dai regolamenti disciplinari e dalla perseguibilità d'ufficio verso ogni ingiuria o minaccia nei suoi confronti, sia incoraggiando un clima più ordinato e dunque più sereno all'interno delle classi, sanzionando in modo più efficace le varie e sempre più diffuse forme di bullismo e vero e proprio teppismo. Al riguardo riteniamo che occorra responsabilizzare in primo luogo i genitori, proprio nella consapevolezza del ruolo centrale della famiglia, luogo in cui si forma la personalità del giovane. Nel contempo è ora di ridare centralità alla buona educazione oltretutto alla solidarietà attiva all'interno delle scuole.

D'altro canto occorre prevenire con strumenti adeguati quel disagio psicologico che caratterizza in modo crescente la professione docente, e che va sotto il nome ormai di uso

comune di *burn out*, che si manifesta soprattutto nelle aree socialmente problematiche. In questo contesto occorre anche affrontare il problema sempre più drammatico, in particolare nelle grandi città, della integrazione degli studenti stranieri.

Vi è poi la necessità di rimettere il merito a fondamento della scuola che implica necessariamente una valorizzazione dei docenti più bravi e più preparati.

Nella scuola, come nella pubblica amministrazione, non vi sono reali incentivi verso un forte impegno. Il merito non ha alcun rilievo. È giunto il momento di immaginare la possibilità di retribuzioni differenziate con una parte fondata su elementi di carattere meritocratico e su un maggiore e più qualificato impegno. È importante inoltre, per una reale valorizzazione della figura docente, introdurre l'area contrattuale separata. Se vogliamo che il docente sia un vero professionista della conoscenza, e questo deve essere l'obiettivo, dobbiamo garantirgli la specificità della funzione svolta.

Tutto questo implica comunque retribuzioni più adeguate alla importanza sociale della funzione che i docenti svolgono.

L'adozione di un codice deontologico dei docenti che definisca i principi fondamentali ai quali conformare la pratica professionale pone poi le basi per una effettiva rivalutazione dell'immagine e del ruolo sociale degli insegnanti.

Per favorire una sempre maggiore professionalità dei docenti proprio nelle metodologie di insegnamento e nel rapporto con gli studenti sono necessari, sul modello ampiamente diffuso all'estero, corsi di formazione a carattere psicopedagogico con cadenza quinquennale.

Per meglio tutelare la deontologia professionale e il decoro della professione docente, è anche indispensabile una ridefinizione delle norme sul licenziamento per renderlo effettivamente possibile nel caso di gravi violazioni dei doveri d'ufficio, pur nel rispetto delle garanzie del lavoratore. Bisogna poi valorizzare l'autonomia del collegio docenti.

Occorre inoltre incrementare anche l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare dal punto di vista finanziario, e favorire una gestione delle scuole improntata a logiche moderne ed efficienti.

Da qui la previsione di un vero e proprio consiglio di amministrazione delle scuole. Contestualmente si deve snellire il governo delle scuole, affidando a ciascuna istituzione scolastica, attraverso l'adozione di un proprio statuto, l'individuazione e la definizione delle modalità di composizione e di funzionamento degli organi collegiali per renderli più coerenti e più funzionali rispetto al progetto educativo d'istituto. L'introduzione dei dipartimenti disciplinari, inoltre, assicura una maggiore funzionalità ai lavori del collegio dei docenti e concorre allo sviluppo della professionalità dei docenti. D'altra parte è anche necessario tornare a garantire la reale autonomia didattica di ciascun docente che non può essere condizionato dalla maggioranza dei colleghi nella libera scelta degli strumenti educativi.

È quindi essenziale, in particolare per le scuole a indirizzo tecnico professionale, un

sempre più forte legame con la realtà produttiva per incoraggiare un mutuo scambio di contributi. Così come va incoraggiata la presenza nella gestione delle scuole di soggetti che abbiano finanziato in modo significativo l'istituto e di ex studenti che siano un vanto per quella scuola, per i risultati raggiunti nella propria vita.

Infine sono previste forme di defiscalizzazione delle donazioni di privati alle singole scuole, senza i limiti e senza i pesanti vincoli posti dalla recente riforma del ministro Fioroni, che è una brutta copia di un disegno di legge a suo tempo già presentato da Alleanza nazionale. Non solo: si può avviare a soluzione anche il problema di una effettiva parità scolastica consentendo la defiscalizzazione anche dei contributi pagati alle scuole, nella specie essenzialmente quelle private, istituendo contemporaneamente una quota di solidarietà pari al 5 per cento delle donazioni, da destinarsi alle scuole statali più svantaggiate. Sarà possibile incrementare così in modo rilevante la dotazione finanziaria dei singoli istituti scolastici, statali e privati.

Rimane ora da attuare la riforma della formazione e del reclutamento dei docenti così come approvata nella legge 28 marzo 2003, n. 53. Contestualmente si dovrà procedere alla stesura di nuove norme per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui qui si pongono già importanti premesse.

Tutto questo nella consapevolezza che dalla scuola passa il futuro dell'Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme a tutela del personale scolastico)

1. Il regolamento di disciplina della scuola deve contenere, a pena di nullità, specifiche norme che sanciscano come illecito grave ogni comportamento irrispettoso e lesivo della dignità del personale della scuola.

2. All'articolo 612 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se la minaccia è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio».

3. All'articolo 594 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'ingiuria è rivolta ad un insegnante o a un dirigente scolastico durante o a causa dell'esercizio delle sue funzioni, si procede d'ufficio».

Art. 2.

*(Norme per l'educazione civica
all'interno delle scuole)*

1. Il regolamento di istituto deve prevedere, a pena di nullità, regole di buona educazione e di solidarietà attiva che devono ispirare il comportamento degli studenti.

2. I genitori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 3.000 nel caso di atti di bullismo, di teppismo e più in generale di danneggiamento, minacce, percosse, lesioni, commessi nell'ambito scolastico da figli di età compresa fra gli undici e i diciassette anni. Qualora il fatto sia commesso da studenti maggiorenni gli stessi

sono personalmente tenuti al pagamento della sanzione. In caso di incapacienza rispondono i genitori presso cui i figli risultino a carico.

3. La sanzione è decisa dal consiglio di amministrazione su proposta del dirigente scolastico e deve essere pagata alla scuola.

4. Con decreto legislativo si determinano con tassatività le singole ipotesi oggetto di sanzione amministrativa.

Art. 3.

*(Norme per la qualificazione dei docenti
in servizio e per il sostegno
della funzione docente)*

1. Con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione sono istituiti corsi obbligatori, con frequenza quinquennale, di formazione psicologica e pedagogica riservati al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituiti servizi territoriali di consulenza e supporto per i docenti che operano in aree di disagio sociale e scolastico e con elevata presenza di studenti immigrati.

Art. 4.

*(Norme per l'inserimento
degli alunni stranieri)*

1. Al fine di favorire un reale inserimento degli alunni stranieri è istituita, nelle scuole di ogni ordine e grado, una prova di lingua italiana obbligatoria propedeutica all'iscrizione e, per gli studenti che non abbiano sufficienti competenze linguistiche, sono organizzati dalle istituzioni scolastiche, d'intesa con i comuni, percorsi compensativi, alla regolare conclusione dei quali è subordinata l'iscrizione.

Art. 5.

*(Area contrattuale
autonoma del personale docente)*

1. È istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.

Art. 6.

*(Valorizzazione della professionalità
dei docenti)*

1. I docenti, previa valutazione interna positiva di cui all'articolo 14, sono ammessi a domanda alla frequenza di appositi corsi di formazione universitaria finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente, da istituire a livello regionale con modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 prevedono un esame conclusivo di merito il cui superamento dà luogo alla fruizione di scatti stipendiali, secondo le entità determinate dalla contrattazione sindacale, nell'ambito di un contingente massimo stabilito annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il superamento dell'esame conclusivo di merito di cui al comma 2 costituirà requisito preferenziale per ricoprire le funzioni di vicario del dirigente scolastico e di coordinatore di dipartimento e requisito necessario per accedere al concorso per dirigente scolastico.

Art. 7.

*(Codice deontologico
della professione docente)*

1. Con apposito decreto, sentite le associazioni sindacali e professionali del personale docente, il Ministro della pubblica istruzione

adotta il codice deontologico della professione docente che disciplina i doveri inerenti alla funzione, fondati su dedizione, correttezza, equilibrio e rispetto della legge e ispirati ai principi di buona fede e lealtà.

Art. 8.

(Norme a tutela della deontologia professionale del personale docente)

1. Il dirigente scolastico, per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente, contemplati nel codice deontologico, previo accertamento dei fatti e contraddittorio, infligge le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 492 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. In caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri inerenti alla funzione docente, contemplati nel codice deontologico, il dirigente scolastico propone al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale le sanzioni previste dalle lettere *b) c), d), ed e)* dell'articolo 492 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, da comminare, previo accertamento dei fatti e contraddittorio, con provvedimento motivato. Contro tali sanzioni è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione che decide previo contraddittorio e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

3. Il codice deontologico determina tassativamente le ipotesi di violazione dei doveri inerenti alla funzione docente di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Governo delle istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia contabile e finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche, nelle loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento con un apposito statuto dell'istituzione, redatto secondo le norme generali contenute nella presente legge.

3. Gli organi che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il dirigente scolastico, presidente;
- c) il collegio dei docenti e i dipartimenti disciplinari di cui all'articolo 12;
- d) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.

4. Lo statuto dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto della proposta formulata dal collegio docenti per le parti relative al funzionamento del collegio docenti e dei dipartimenti disciplinari, e sentiti gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti di cui al comma 3.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica.

6. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso lo statuto dell'istituzione scolastica.

Art. 10.

*(Composizione e funzioni
del consiglio di amministrazione)*

1. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentati i docenti, i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte, quali membri di diritto, il dirigente scolastico, che lo presiede, e il direttore dei servizi generali amministrativi.

3. Il numero dei componenti eletti e le modalità di elezione degli stessi sono disciplinati dallo statuto dell'istituzione scolastica, avendo cura di riservare il 50 per cento alla rappresentanza dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella dei docenti. Nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo la rappresentanza dei genitori è paritetica a quella degli studenti. Del consiglio di amministrazione fanno anche parte un rappresentante del personale non docente, un rappresentante designato dall'ente locale proprietario dell'edificio scolastico e, negli istituti tecnici e professionali, due rappresentanti delle associazioni produttive rappresentate nel territorio.

4. Lo statuto dell'istituzione può prevedere nel consiglio di amministrazione, definendone le modalità di selezione e fino ad un massimo di ulteriori tre unità:

a) ex studenti che si siano affermati nel campo professionale;

b) soggetti privati o rappresentanti di enti che abbiano finanziato l'istituzione scolastica con somme superiori ad euro 50.000.

5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle scelte didattiche operate dal collegio docenti, detta le linee di indirizzo per il funzionamento dell'istituzione scolastica e per la programmazione economico-finanziaria.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto dell'istituzione scolastica, il regolamento d'istituto e il regolamento di disciplina;

b) approva, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili, il piano dell'offerta formativa e il programma annuale;

c) nomina il collegio dei valutatori di cui all'articolo 14.

7. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

9. Nel caso di gravi irregolarità o di persistente inattività del consiglio di amministrazione il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

Art. 11.

(Dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Art. 12.

(Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal coordinatore anziano o in assenza dei coordinatori dal docente con maggiore anzianità di servizio.

2. Il dirigente scolastico è membro di diritto del collegio dei docenti.

3. Il collegio dei docenti, nel rispetto della libertà d'insegnamento, ha la competenza generale in materia di didattica e di valutazione degli studenti e definisce il piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti di cui all'articolo 13, dagli enti locali e dalle associazioni produttive presenti sul territorio, per gli istituti tecnico-professionali. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede alla programmazione, al coordinamento, al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati dell'attività didattica. È in ogni caso fatta salva l'autonomia di ogni docente nella scelta dei supporti didattici e degli altri strumenti formativi.

4. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari. Ciascun dipartimento elegge un proprio coordinatore, prioritariamente scelto sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti, tra i docenti dell'istituto che abbiano seguito con esito positivo il corso di formazione universitaria di cui all'articolo 6.

5. In sede di prima applicazione della presente legge il coordinatore è designato sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti.

6. Lo statuto dell'istituzione può prevedere la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori di dipartimento e ulteriori articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Art. 13.

(Organismi di partecipazione di genitori e studenti)

1. In ciascuna istituzione scolastica è prevista la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui

composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dallo statuto dell'istituzione.

Art. 14.

(Collegio dei valutatori)

1. Il collegio dei valutatori effettua la valutazione interna dei docenti che la richiedano ai fini di avanzamenti stipendiali di cui all'articolo 6.

2. Il collegio dei valutatori è nominato dal consiglio di amministrazione secondo criteri di competenza e di equilibrio nella rappresentanza fissati con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

*(Deducibilità dei finanziamenti
alle istituzioni scolastiche pubbliche)*

1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento, a titolo di contributo o liberalità, da persone fisiche, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di istituzioni scolastiche, anche private.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti dalle istituzioni scolastiche autonome secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

Art. 16.

(Fondo speciale)

1. Il 5 per cento dei finanziamenti di cui all'articolo 12 è destinato ad un fondo speciale costituito presso il Ministero della pubblica istruzione per la riqualificazione delle scuole statali situate in aree svantaggiate e ad elevato disagio scolastico e sociale.

2. Il fondo è ripartito ogni anno esclusivamente tra gli interventi individuati da uno specifico piano proposto dal Ministro della pubblica istruzione, con apposito decreto ministeriale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

